


COMUNE DI CARISOLO



Provincia di Trento

☎ 0465 501176 – Fax 0465 501335

sito: www.comune.carisolo.tn.it

e – mail comune@pec.comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 11

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione. Seduta pubblica.

OGGETTO: Trasferimento alla Comunità delle Giudicarie dell'esercizio delle funzioni proprie del comune in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale e servizio bici-bus per i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento dal 2021 al 31.01.2026.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **20.10** nella sala riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

I Signori risultano:	Presente	Assente	
		Giu.	Ing.
Povinelli rag. Arturo – Sindaco	X		
Beltrami Cesare	X		
Bertarelli Mariano	X		
Collini Michela	X		
Collini Thomas	X		
Fioroni Rina	X		
Maestri Monica	X		
Maestri Richard	X		
Povinelli Mauro	X		
Sicheri Fabio	X		
Vanzo Riccardo	X		

Assiste il Segretario della Gestione Associata, Lochner dott.ssa Paola.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Povinelli rag. Arturo, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Trasferimento alla Comunità delle Giudicarie dell'esercizio delle funzioni proprie del comune in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale e servizio bici-bus per i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento dal 2021 al 31.01.2026.

Il relatore comunica:

- Il percorso amministrativo con il quale si è completata la costituzione della Comunità delle Giudicarie, ai sensi della L.P. 3/2006, si è concluso con l'adozione degli atti fondamentali da parte dell'Ente come individuati nel Decreto del Presidente della Provincia n. 130 dd. 25.06.2009. In ossequio al principio di gradualità nel trasferimento delle funzioni, con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 203 dd. 22.12.2009 sono poi state trasferite alla Comunità delle Giudicarie le funzioni già esercitate su delega dal Comprensorio delle Giudicarie nell'ambito dell'assistenza scolastica, dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, ed è stato pertanto soppresso il Comprensorio, a far data dal 1° gennaio 2010.
- Lo Statuto della Comunità, approvato da tutti i Consigli Comunali delle Giudicarie, ha previsto all'art. 33 (trasferimento volontario) quanto segue:
 1. *La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.*
 2. *L'individuazione delle funzioni, dei compiti e delle attività oggetto di trasferimento volontario da parte dei Comuni è subordinata ad una verifica sull'opportunità e convenienza del trasferimento stesso.*
 3. *La Comunità assicura in modo unitario e coordinato lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, assumendo le potestà, l'attività istruttoria, l'attività tecnico consultiva e l'attività di controllo e vigilanza nonché i relativi provvedimenti finali.*
 4. *L'Assemblea approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una proposta di intesa o convenzione che prevede:*
 - a) *materie di riferimento;*
 - b) *funzioni, compiti o attività per i quali si prevede l'affidamento alla Comunità per la gestione associata;*
 - c) *modalità di organizzazione;*
 - d) *durata e termini di decorrenza;*
 - e) *forme di consultazione degli enti contraenti;*
 - f) *criteri e modalità per la messa a disposizione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie;*
 - g) *reciproci obblighi e garanzie.*
 5. *Qualora il trasferimento non coinvolga tutti i Comuni, tra la Comunità ed i Comuni interessati al trasferimento, in luogo dell'intesa, si procede alla stipulazione di una convenzione riguardante la copertura delle spese connesse all'esercizio delle competenze trasferite alla Comunità. Detta convenzione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.*
 6. *La delibera di approvazione della proposta di intesa o convenzione potrà prevedere il numero minimo di Comuni, individuati anche in forza di criteri particolari, dai quali la proposta deve essere approvata affinché la stessa divenga vincolante per la Comunità.*
 7. *La proposta, approvata dall'Assemblea, viene inviata ai Comuni interessati per la relativa approvazione che deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione.*
- La L.P. 27/2010, art. 8 bis, 5° comma, recita: "Ciascun Comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo".

- La deliberazione della Giunta Provinciale n. 1408 del 19.09.2019 stabilisce, tra l'altro, gli ambiti per la gestione del servizio di trasporto urbano turistico.
- A seguito dell'avvenuto trasferimento delle funzioni provinciali è quindi ora possibile dare attuazione alla previsione statutaria di cui all'art. 33, definendo le modalità per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni dei Comuni in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale, servizio bici-bus e trenino gommato, richiesto da parte dei Comuni interessati.
- Relativamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 33 dello Statuto, si è constatato che il trasferimento di detta funzione alla Comunità permetterà una migliore organizzazione della mobilità nell'ambito delle Giudicarie ed il collegamento più efficiente tra le diverse aree con ricadute positive sia per i residenti che per gli ospiti, ciò per ovviare alla complessità orografica ed all'estensione del territorio della Comunità, che rendono particolarmente difficoltosi gli spostamenti e la fruizione dei servizi, nonché l'accesso ai luoghi di interesse turistico diffusi sull'intero territorio.
- A partire dal 2012 i Comuni delle Giudicarie Esteriori ed a partire dal 2013 anche i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento hanno trasferito l'esercizio delle funzioni proprie in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale alla Comunità delle Giudicarie, che ha provveduto ad organizzare il servizio nelle stagioni estive ed invernali ottenendo ottimi risultati sia in termini di qualità del servizio offerto che di economicità della gestione.
- Si propone, pertanto, di riproporre anche per il 2021 e per i successivi anni 2022, 2023, 2024, 2025 e fino al 31 gennaio 2026 il trasferimento della funzione alla Comunità delle Giudicarie per quanto riguarda l'ambito della Val Rendena e del Comune di Tione di Trento.
- La Comunità delle Giudicarie, in accordo con i Comuni interessati, ha quindi predisposto lo schema di convenzione, che si allega sub lettera "A" alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che disciplina tra l'altro, anche ai sensi dell'art. 35 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con l.R. 3 maggio 2018, n., le modalità organizzative, i criteri di finanziamento, i rapporti finanziari, le forme di consultazione tra gli enti e la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
- La proposta di atto convenzionale è stata trasmessa dalla Comunità delle Giudicarie ai Comuni della Val Rendena ed al Comune di Tione di Trento e sulla stessa è stato ottenuto il parere favorevole di tutti gli Enti coinvolti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione.

Ravvisata la necessità di procedere nel senso illustrato dal relatore.

Visto lo schema di convenzione richiamato, composto di n. 12 articoli ed allegato sub lettera "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Vista la L.P.16.06.2006, n. 3 e s.m. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con l.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Segretario della Gestione associata in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2, dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile dando atto che non necessita acquisire l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario non comportando il presente atto impegni immediati di spesa.

Con voti favorevoli unanimi n. 11, espressi per alzata di mano, proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta in merito al contenuto del presente provvedimento

d e l i b e r a

1. Di trasferire alla Comunità delle Giudicarie, per i motivi in premessa esposti, le funzioni comunali in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale e servizio di bici-bus, approvando lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione sub lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, relativamente ai Comuni della Val Rendena ed al Comune di Tione di Trento.
 2. Di dare atto conseguentemente che l'esercizio delle funzioni sopra indicate farà capo alla Comunità delle Giudicarie comportando, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto della Comunità:
 - la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi necessari alla gestione, comprese le fasi istruttoria, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza;
 - l'assegnazione alla Comunità delle tasse, tariffe e contributi relativi, con diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni;
 - la titolarità del relativo potere regolamentare.
 3. Di approvare, per quanto di competenza, l'istituzione del servizio di trasporto urbano turistico intercomunale per i Comuni della Val Rendena e quindi anche per il Comune di Carisolo e per il Comune di Tione di Trento.
 4. Di dare atto che per l'esercizio delle funzioni di cui al punto 1), laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al Comune ed agli organi comunali devono intendersi sostituiti, in quanto compatibili, con quelli della Comunità e dei corrispondenti organi.
 5. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1. ad intervenuta esecutività del presente provvedimento.
 6. Di stabilire che l'organizzazione di alcuni servizi specifici, quali a titolo di esempio il "Bici-bus", potrà essere delegata, con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità, agli Enti di promozione turistica competenti per territorio.
 7. Di stabilire che la struttura tariffaria, concordata con tutti i Comuni interessati, verrà deliberata dal Comitato esecutivo della Comunità, avendo come riferimento gli indirizzi stabiliti dalla Giunta provinciale in tema di tariffe relative alla mobilità turistica.
 8. Di dare atto che l'intera spesa sostenuta, detratte le tariffe a carico degli utenti del servizio ed eventuali finanziamenti ed entrate specifiche, sarà a carico dei Comuni interessati, secondo i criteri di riparto stabiliti e dovrà essere corrisposta alla Comunità delle Giudicarie.
 9. Di rinviare a successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio Finanziario l'impegno e la liquidazione annuale della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento.
 10. Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 183 della L.R. 03/05/2018, n. 2.
 11. Di informare che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione (art. 183 della L.R. 03.05.2018, n. 2), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971). In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 30 giorni.
-
-

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Povinelli rag. Arturo

(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Lochner dott.ssa Paola

(firmato digitalmente)

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile;
- attestazione pubblicazione.
- al termine della pubblicazione, l'attestazione di esecutività.



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento

Proposta di deliberazione avente per oggetto:

TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL COMUNE IN MATERIA DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE E SERVIZIO BICI-BUS PER I COMUNI DELLA VAL RENDENA ED IL COMUNE DI TIONE DI TRENTO DAL 2021 AL 31.01.2026.

Si attesta la COPERTURA FINANZIARIA dell'impegno di spesa.

Carisolo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Massimo Viviani -

Parere in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2).

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere che la proposta di deliberazione in oggetto indicata sia debitamente istruita e regolare dal punto di vista contabile.

Carisolo, 09.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Massimo Viviani -



Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA (Art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2).

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Segreteria, esprime parere favorevole che la proposta di deliberazione in oggetto indicata sia debitamente istruita e regolare dal punto di vista tecnico-amministrativo.

Carisolo, 09.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
- Lochner dott.ssa Paola -



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 16/03/2021.

IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
Lochner dott.ssa Paola
(firmato digitalmente)

COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

Provincia di Trento

Prot. n.

**Oggetto: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO
DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA
DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO
TURISTICO INTERCOMUNALE (ESTIVO ED INVERNALE) E
BICI BUS – ANNI 2021-2026**

Tra la **COMUNITA' DELLE GIUDICARIE**, con sede in Tione di Trento, via P. Gnesotti, n. 2, C.F. 95017360223, rappresentata dal Commissario, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con decreto n. ____ del _____ 2021, esecutivo ai sensi di legge, ed i Comuni di:

1. **CARISOLO** con sede in Carisolo, via Campiglio, n. 9, C.F. 00288090228, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

2. **PINZOLO** con sede in Pinzolo, via della Pace, n. 8, C.F. 00286690227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

3. **GIUSTINO**, con sede in Giustino, via Presanella, n. 26, C.F. 00270970221, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed

agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge,

4. **MASSIMENO** con sede in Massimeno, via della Chiesa, n. 3, C.F. 00270960222 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

5. **CADERZONE TERME** con sede in Caderzone Terme, via Regina Elena, n. 43, C.F. 00293350229 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

6. **BOCENAGO** con sede in Bocenago, via A. Ferrazza, n. 54, C.F. 00266100221 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

7. **STREMBO** con sede in Strembo, via G. Garibaldi, n. 5, C.F. 00266320228 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

8. **SPIAZZO** con sede in Spiazzo, via S. Vigilio, n. 2, C.F. 86002710225 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

9. **PELUGO** con sede in Pelugo, via del Municipio, n. 2, C.F. 00350700225 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo

legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

10. **PORTE DI RENDENA** con sede in Fraz. Villa Rendena, via di Verdesina 9, C.F. 02401990227 rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con proprio provvedimento n. ____ del _____ 2021 esecutivo ai sensi di legge;

11. **TIONE DI TRENTO** con sede in Tione di Trento, piazza Cesare Battisti, n. 1, C.F. 00336020227 rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____ 2021 esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che lo Statuto della Comunità prevede all'art. 33 (Trasferimento volontario) che:

1. La Comunità, ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, esercita le funzioni e svolge i compiti e le attività trasferiti volontariamente dai Comuni allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economico finanziarie, umane e strumentali. I Comuni potranno trasferire alla Comunità l'esercizio delle funzioni, servizi, compiti ed attività, salvo quelle derivanti dall'ordinamento statale e regionale, diretti a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione, come Comunità avente interessi ed obiettivi propri, nel quadro della più vasta Comunità provinciale.

Visto quanto disposto dalla L.P. 27/2010, art. 8bis, 5° comma, che recita:
“Ciascun Comune, previa intesa con la Comunità di appartenenza, può decidere di trasferire la titolarità di servizi pubblici locali alla medesima Comunità anche se non sono definiti ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 6, della L.P. 3 del 2006. In tal caso si applica il comma 2 del medesimo articolo”.

Viste le disposizioni di cui all’art. 35 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 3.05.2018, n. 2 ;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1408 dd. 19/09/2019 che stabilisce, tra l’altro, gli ambiti per la gestione di tale servizio e preso atto che l’ambito denominato Val Rendena ricomprende la Comunità delle Giudicarie ed i Comuni sopra indicati;

Considerato che nell’anno 2013 i Comuni sopra indicatati hanno trasferito la competenza in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale alla Comunità delle Giudicarie, per il periodo dal 21 maggio 2013 al 30 gennaio 2021, che ha organizzato il servizio nella stagione estiva ed invernale 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018 e 2019 raggiungendo gli obiettivi fissati inizialmente;

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente

CONVENZIONE

ART. 1 - PRINCIPI -

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni delle Giudicarie e la Comunità delle Giudicarie, di seguito denominati rispettivamente Comuni e Comunità, al fine di trasferire l'esercizio delle funzioni comunali in materia di **servizio pubblico di trasporto urbano**

turistico intercomunale estivo ed invernale e bici-bus, in attuazione del disposto di cui all'art. 33, comma 1 dello Statuto della Comunità e della L.P. 27/2010, art. 8 bis comma 5.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE-

I Comuni trasferiscono alla Comunità l'esercizio della propria competenza in materia di attivazione e gestione del servizio di trasporto pubblico urbano turistico intercomunale, "Val Rendena", necessario per intensificare nel periodo turistico estivo ed invernale i collegamenti tra i paesi. Il servizio deve essere svolto per la durata della stagione estiva, (indicativamente da giugno a settembre) per la stagione invernale (indicativamente dal 20 dicembre al 6 gennaio) e nei limiti delle risorse preventivamente concordate con i Comuni. E' inoltre ricompreso il servizio denominato bici-bus relativo al trasporto di ciclisti e biciclette attraverso appositi carrelli, la cui organizzazione potrà avvenire in collaborazione con gli Enti turistici anche a livello sovra-comunitario.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE -

A seguito del presente atto la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo della funzione trasferita, comprensive di tutti gli aspetti attuativi, gestionali, tariffari e contabili.

La Comunità potrà proporre modifiche anche sostanziali all'attuale impostazione del servizio, pur sempre in stretto raccordo con i Comuni e nel rispetto della normativa che disciplina i servizi di trasporto pubblico.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO -

Il Servizio urbano di Trasporto Turistico "Val Rendena" estivo ed invernale oggetto della presente convenzione può essere gestito mediante affidamento

diretto *in house* a Trentino Trasporti Esercizio S.P.A. oppure tramite affidamento a terzi, secondo la normativa vigente in materia (art. 10 L.P. 6/2004).

ART. 5 - RAPPORTI FINANZIARI -

I Comuni si impegnano di anno in anno a garantire le risorse necessarie per l'esercizio della competenza trasferita, ciascuno nella quota risultante a suo carico.

Il riparto delle spese per la gestione del servizio tra i comuni aderenti viene disciplinato di comune accordo con le seguenti modalità:

- riparto del costo complessivo sulla base della popolazione residente risultante alla data dell'ultimo censimento generale della popolazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- la popolazione del Comune di Pinzolo sarà riferita escludendo le frazioni di S. Antonio di Mavignola e di Madonna di Campiglio, che non usufruiscono del Servizio;
- la popolazione del Comune di Porte di Rendena sarà riferita escludendo la frazione di Verdesina che non usufruisce del Servizio;
- la compartecipazione del comune di Tione di Trento al riparto delle spese viene quantificato forfettariamente nell'importo di 2.000,00 euro annui. Qualora, per cause diverse, il servizio urbano turistico dovesse subire riduzioni sostanziali l'importo a forfait a carico del Comune di Tione di Trento verrà debitamente proporzionato.

La Comunità, quale Ente titolare dell'esercizio delle funzioni trasferite, è autorizzata alla riscossione diretta degli eventuali contributi e/o finanziamenti erogabili in base a specifiche disposizioni di legge e delle quote

a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di altre eventuali entrate specifiche (da Enti quali le APT), che andranno a scomputo del costo complessivo del servizio.

L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari a carico dei Comuni, comprensivo di tutti gli oneri per la gestione tecnico amministrativa della competenza trasferita stabiliti dal presente articolo, può essere aggiornato annualmente a seguito di accordo intervenuto in sede di consultazione di cui al successivo art. 7.

I Comuni possono, ad unanimità, stabilire percentuali di riparto diverse da quelle indicate in precedenza, qualora la programmazione annuale del servizio subisca delle modifiche rispetto all'organizzazione consolidata che richiedano una suddivisione diversa.

Eventuali economie di gestione saranno utilizzate dalla Comunità, in accordo con i Comuni aderenti alla convenzione, per abbattere il costo a carico dei Comuni.

ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E FINANZIARI

La Comunità presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 7, il programma annuale di attività, il relativo preventivo di spesa e la tempistica di erogazione del contributo finanziario a carico dei Comuni. A seguito dell'intesa raggiunta in tale sede, procede all'attuazione di quanto in esso contenuto.

I Comuni devono versare alla Comunità i finanziamenti di loro spettanza, con le modalità e scadenze concordate.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito

dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

Annualmente la Comunità provvederà alla redazione di una relazione consuntiva, trasmettendola ai Comuni, nonché a ripartire sugli stessi, in misura proporzionale alle quote versate, l'ammontare dei finanziamenti provinciali erogati alla Comunità sullo specifico fondo dei servizio comunali di trasporto urbano-turistico.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE -

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio della funzione trasferita con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni che hanno trasferito la funzione, integrata dal Presidente della Comunità e dall'Assessore competente della Comunità.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

La Comunità è tenuta, a richiesta del Comune interessato, a fornire ogni notizia ed informazione di cui è in possesso relativa all'esercizio della funzione trasferita.

ART. 8 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE -

La presente convenzione ha effetto ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi enti contraenti che ne autorizzano la stipulazione

e previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti degli stessi enti.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

Art. 9 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE -

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 7. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

Art. 10 - DURATA -

La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione fino al termine previsto al 31 gennaio 2026. Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione; il recesso deve essere esercitato con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità ed ai Comuni aderente entro il 31 marzo a mezzo raccomandata A.R.. In caso di recesso, al Comune che receda dalla convenzione non verrà applicata alcuna penale o indennizzo. Qualora receda più della metà dei Comuni convenzionati, entro i termini previsti, la convenzione si intende risolta.

Art. 11 - SPESE PER LA CONVENZIONE -

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.'86 n. 131 e s.m..

Art. 12 - NORMA FINALE -

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi

vigenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto in forma digitale. L'anno, il giorno e il mese che risultano dalle sottoscrizioni digitali:

Il Presidente della Comunità delle Giudicarie

Il Sindaco del Comune di Carisolo

Il Sindaco del Comune di Pinzolo

Il Sindaco del Comune di Giustino

Il Sindaco del Comune di Massimeno

Il Sindaco del Comune di Caderzone Terme

Il Sindaco del Comune di Bocenago


Il Sindaco del Comune di Strembo

Il Sindaco del Comune di Spiazzo

Il Sindaco del Comune di Pelugo

Il Sindaco del Comune di Porte di Rendena

Il Sindaco del Comune di Tione di Trento



COMUNE DI CARISOLO

Provincia di Trento
Via Campiglio, n. 9 – 38080 CARISOLO (TN)
Tel. 0465 501176 (n. 2 linee) – Fax 0465 501335

sito: www.comune.carisolo.tn.it

PEC: comune@pec.comune.carisolo.tn.it

e-mail: segreteria@comune.carisolo.tn.it

C.F. e P.IVA: 00288090228

Codice Univoco Ufficio: **UF456N**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 di data 16.03.2021

OGGETTO: Trasferimento alla Comunità delle Giudicarie dell'esercizio delle funzioni proprie del comune in materia di servizio pubblico di trasporto urbano turistico intercomunale e servizio bici-bus per i Comuni della Val Rendena ed il Comune di Tione di Trento dal 2021 al 31.01.2026.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione nei modi di legge, dal **17.03.2021** al **27.03.2021** sull'albo pretorio telematico www.albotelematico.tn.it/bacheca/carisolo raggiungibile anche dal sito comunale (www.comune.carisolo.tn.it);

Carisolo, lì *vedi firma digitale*

IL SEGRETARIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
- Lochner dott.ssa Paola -

(firmato digitalmente)